

COMUNE DI MORETTA

PROVINCIA DI CUNEO

ORGANO DI REVISIONE

REVISORE UNICO

Verbale n. 3 del 30/11/2021

Parere sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024.

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di Novembre, l'organo di revisione economico finanziaria, redige il presente verbale al fine di esprimere il proprio parere in merito alla variazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione n. 169 DEL 30.11.2021 con la quale la Giunta Comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022-2024;
Viste le tabelle 1 e 2 presente nella delibera di giunta

Considerato che l'amministrazione intende procedere all'assunzione per l'anno 2022 1 posto a tempo pieno e indeterminato cat. C1 Area Amministrativa e n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato cat. B1 Area Tecnica (cantoniere) subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie per la concretizzazione delle assunzioni.

Costatato che il Comune di Moretta a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, è stato accertato:

1) il valore soglia di massima spesa di personale ex. art. 4 DM 17/03/2020 è pari ad € 1.078.081,11 (27,20 % della media aritmetica delle entrate correnti anni 2016/2017/2018, al netto del FCDE);

2) la capacità assunzionale del 2022 è pari ad € 220.362,49 (26% di 847.548,04) teoricamente incrementabile delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 ai sensi dell'art. 5 DM 17/03/2020;

3) le facoltà assunzionali residue di cinque anni antecedenti al 2020 sono pari a zero

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle seguenti misure: Anno 2022: 2

Verificato che in questo ente:

l'incremento massimo teorico alle assunzioni disponibile per questo ente è inferiore all'incremento calmierato entro i valori della tabella 2, e considerato che il bonus per i resti del turn over 2015-2019 non si reputano al momento essenziali per le assunzioni previste nel PTFP 2022-2024 si desume pertanto che il comune di Moretta può assumere entro lo spazio finanziario di €. 220.362,49

Verificato che l'ente:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;

- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n 58 del 14/03/2019 il piano di azioni positive per il triennio 2019/2021;

- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;

- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi con delibera di GM n. 58 in data 07/04/2021;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022/2024 con la proposta di deliberazione della Giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica

Il Revisore de Conti

firmato in originale